



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in

Economia e Commercio (CLASSE L-33)

**LA COSTITUZIONE FONDAMENTO
DELLA SOCIETÀ CIVILE**

Relatore:
Prof. Laura Trucchia

Rapporto Finale di:
Lorenzo Tombolini

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1: TERMINOLOGIA	3
CAPITOLO 2: EXCURSUS STORICO	6
2.1 GLI ANTENATI	6
2.2 LA STORIA ITALIANA	7
CAPITOLO 3: DIRITTI E DOVERI	9
3.1 PRINCIPI E VALORI	9
3.2 DIRITTI E DOVERI	9
CAPITOLO 4: ORGANIGRAMMA DELLA COSTITUZIONE	12
4.1 PRINCIPI FONDAMENTALI (ART. 1-12)	12
4.2 PARTE PRIMA (ART 13-54)	12
4.3 PARTE SECONDA (ART. 55-139)	13
4.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART 1°-18°)	14
4.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	15
CAPITOLO 5: LA COSTITUZIONE E LA SOLIDARIETA'	17
5.1 LA SOLIDARIETA' PRINCIPIO COSTITUZIONALE	17
5.2 LA SOLIDARIETA' POLITICA	17
5.3 SOLIDARIETA' VALORE DI UNA SOCIETA' CIVILE	18

CAP. 6: LA COSTITUZIONE E L'ECONOMIA.....	21
6.1 L'ECONOMIA E IL PROGRESSO ECONOMICO	21
6.2 DEFINIZIONE NEUTRA E RELATIVE CONSIDERAZIONI	22
6.3 L'ECONOMIA E L'ETICA	23
CAP 7: ATTUALITA' DELLA COSTITUZIONE	26
7.1 CONSIDERAZIONI FINALI.....	27
BIBLIOGRAFIA	29

INTRODUZIONE

Lo studio conoscitivo della Costituzione permette di individuare un percorso logico che costruisce una duratura identità nazionale. Infatti partendo dall'ideale fondamentale della dignità della persona, la Costituzione individua principi e valori intangibili da cui derivano diritti e doveri individuali e sociali sui quali infine si basa l'ordinamento della Repubblica. Tale percorso richiede *“uno sforzo comune che viene direttamente dalla Costituzione, là dove segna il cammino da seguire in modo che si sviluppi un costume di tolleranza e di confronto civile delle idee e delle opinioni...E' un costume di impegno democratico fondato sul rispetto delle regole e fortemente ancorato ai valori di libertà e di dignità umana consacrato nella Costituzione.”*¹

Nel primo capitolo si riportano le definizioni neutre dei termini che formano il titolo del lavoro riprese dal vocabolario e le considerazioni che si possono derivare per procedere in maniera logica. Il secondo capitolo offre un excursus storico con lo scopo di dimostrare come nel tempo l'uomo, essere sociale, ha da sempre in sé l'idea di una società fondata su principi e valori. Il capitolo terzo precisa i diritti e doveri individuali e sociali con riferimento alla Regola aurea della reciprocità valida per ogni individuo, gruppo, associazione, attività economica ecc...Il capitolo quarto riepiloga quello che può definirsi l'organigramma della Costituzione a partire dai fondamenti ideali fino all'organizzazione dello Stato nei suoi tre poteri. Il capitolo cinque tocca uno dei fondamenti della società civile, ossia la solidarietà, divenuto oggi un elemento preponderante. Il capitolo sei esamina il particolare rapporto fra la Costituzione e il progresso economico ed il difficile rapporto fra etica e economia. Infine nel

¹ Presentazione del Presidente della Repubblica G. Napolitano ad introduzione del Quaderno della Costituzione edito nel 2007 dall'Osservatorio permanente Giovani editori con il patrocinio della Presidenza della Repubblica in occasione del 60° anniversario della Costituzione.

settimo ed ultimo capitolo si giustifica l'attualità della Costituzione nella complessità dell'attuale epoca storica, ma anche la sua capacità di proiettarsi verso orizzonti futuri.

CAPITOLO 1: TERMINOLOGIA

- **COSTITUZIONE:** *complesso delle norme che definiscono lo Stato e ne garantiscono gli ordinamenti, stabilendo diritti e doveri dei cittadini.*
- **SOCIETA':** *insieme di individui (persone) che, in quanto legate da vincoli etnici e soggette a leggi e ordinamenti comuni, configurano un sistema ordinato di rapporti morali e giuridici.*
- **CIVILTA':** *complesso organico di valori culturali, sociali, spirituali e materiali, spontaneo o organizzato, di una collettività, fondata sulle istituzioni e sul progresso tecnico con il fine del bene comune.*

Le definizioni riportate sono tratte dal vocabolario d'italiano con la caratteristica della neutralità per procedere senza condizionamenti mentali nello sviluppo degli argomenti trattati. La prima considerazione è che queste definizioni, seppur neutre, danno una precisa configurazione della natura della persona, composta dallo spirito che è la sua intelligenza ossia la capacità di capire, ideare e realizzare; dall'anima che è la sua coscienza ossia la capacità di comprendere il bene ed il male insita nella morale naturale che ognuno ha in sé fin dalla nascita; dal corpo che è la sua biologia attraverso la quale rende concreti gli altri due tratti che altrimenti resterebbero nell'astrattezza della loro definizione. L'equilibrio tra queste tre sfere permette all'individuo una corretta comprensione di sé che gli autorizza il passaggio da individuo a persona e subito dopo il passaggio da persona a uomo sociale inserito in un sistema ordinato di rapporti morali e giuridici basati su valori culturali, sociali, spirituali e materiali fondanti le istituzioni con il fine del bene comune. Un rapido esame delle azioni individuali e sociali di ogni tempo permetterebbe di scoprire numerosi esempi positivi o negativi in tal senso; basti pensare alla dissociazione della persona proiettata al solo fine economico di lucro o al fine politico di potenza piuttosto che rispettosa della regola aurea. La seconda considerazione è che ogni individuo ed ogni gruppo associato, spontaneo od organizzato godono di diritti ma sono anche soggetti a precisi doveri sintetizzabili nel rispetto della persona e dell'ambiente in

cui vivono; tale rispetto è la base di una società civile. E' possibile individuare tre sfere che configurano il mondo nell'attuale fase storica: la biosfera cioè la natura e i suoi fenomeni; l'antroposfera cioè l'uomo e i suoi mondi vitali (lavoro, famiglia, tempo libero, cultura, politica, religione, società, Stato, ecc...); la tecnosfera cioè il progresso tecnico come estensione delle capacità manuali e mentali degli individui.

*“Dopo essere esploso per tremila anni con mezzi tecnologici frammentari e puramente meccanici, il mondo occidentale è ormai entrato in una fase di implosione. Nelle ere della meccanica, avevamo operato un'estensione del nostro corpo in senso spaziale. Oggi, dopo oltre un secolo di impiego tecnologico, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in un abbraccio globale che abolisce tanto il tempo quanto lo spazio. Ci stiamo rapidamente avvicinando alla fase finale dell'estensione dell'uomo: quella, cioè, in cui, attraverso la tecnologia, il processo creativo di conoscenza verrà collettivamente esteso all'intera società umana, proprio come tramite i vari media abbiamo esteso i nostri sensi e i nostri nervi.”*² La prepotenza di una di queste sfere distrugge l'equilibrio necessario per una vita personale, sociale e ambientale dignitosa. Numerosi esempi positivi e negativi possono essere esaminati: l'uso dei mass media correttamente utilizzato permette una comunicazione sociale proficua, mentre invece a detta dei sociologi attualmente nell'era della comunicazione globale molti soffrono di solitudine, oppure nel campo della tecnica finanziaria ad esempio l'invenzione di titoli che cartolarizzano debiti insolvibili provocano crisi mondiali come vedremo più specificatamente nel capitolo 6. *“Il mito greco di Narciso che scambia la propria immagine riflessa nell'acqua per un'altra persona conformandolo all'estensione di sé stesso esemplifica il concetto. Il senso di questo mito è che gli esseri umani sono soggetti all'immediato fascino di ogni estensione di sé, riprodotta in un*

² M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*. Il Saggiatore, Milano, 1984, p. 9.

materiale diverso da quello stesso di cui sono fatti.”³ Quando lo strumento tecnico da mezzo diventa fine, l’uomo da fine diventa mezzo. La terza considerazione riguarda l’indispensabilità della Costituzione capace di individuare, sintetizzare e riordinare l’insieme dei principi e dei valori su cui costruire una comunità di persone e sui quali realizzare un’architettura istituzionale che li concretizza nell’esperienza storica. Per esemplificare il concetto basti pensare a come i Costituenti hanno legato il secondo comma dell’art. 1 in cui viene riconosciuto il potere di sovranità del popolo e cioè il principio della democrazia come fondamento repubblicano, all’art. 49 in cui tale valore trova la sua applicazione nella politica espressa dai partiti quale libera associazione dei cittadini.

³ M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*. Il Saggiatore, Milano, 1984, p. 51

CAPITOLO 2: EXCURSUS STORICO

Riportare a grandi linee la storia che ha preceduto la Costituzione ha un duplice scopo: preservare la memoria storica di fatti, atti ed avvenimenti che hanno costruito una tradizione, modi, usi e costumi di vita giuridicamente regolati, utili per confrontare l'attuale periodo storico onde poter apportare eventuali correzioni o miglioramenti se necessari; dimostrare come gli uomini, nella loro condizione di esseri sociali, hanno da sempre l'idea o meglio la necessità di regolare i reciproci rapporti per costruire una comunità in tutte le sue implicazioni positive per un vivere civile.

2.1 GLI ANTENATI

Già nelle epoche antiche (sumeri, egizi, greci, romani, ecc...) esistono codici e leggi che regolano la vita dei singoli e delle loro comunità, influenzando anche la vita giuridica di popoli conquistati con la forza delle armi o delle idee. Per venire all'epoca recente che vede la formazione dello Stato moderno, numerosi atti, dichiarazioni e Costituzioni hanno formalmente individuato ed elencato i diritti dell'uomo:

- La Petition of Right del 1628, il Bill of Rights del 1689 in Inghilterra hanno come illustre antenata la Magna Charta;
- La Dichiarazione d'Indipendenza americana del 4 luglio 1776, il Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti i cui primi dieci emendamenti furono stilati nel 1791 e successivamente ampliati;
- La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali con il quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono nel 1789 i diritti naturali, inalienabili e sacri

dell'uomo, codificati con inviolabile valore giuridico dall'inserimento nella Costituzione del 1791.⁴

Nacque così il costituzionalismo moderno in nome di una esigenza inarrestabile di imporre limiti al potere, garantendo i diritti di coloro che da sudditi si stavano trasformando in cittadini. Al contempo si stava formando nei liberi cittadini una mentalità per così dire costituzionale, che pervadeva anche l'ambito privato: la Rivoluzione industriale con la formazione di attività produttive scientificamente organizzate vedeva le stesse autonomamente regolate da statuti e atti costitutivi come pure le organizzazioni sindacali si regolavano statutariamente per difendere gli interessi del lavoro nei confronti del capitale (es: Trade Unions).

2.2 LA STORIA ITALIANA

Già nel Medioevo i liberi comuni, usciti dal Feudalesimo, ebbero la necessità di regolare statutariamente la vita della comunità, passando anche attraverso le Corporazioni delle arti e dei mestieri a loro volta dotatesi di regole giuridiche. Nell'epoca moderna lo Statuto che Carlo Alberto, re di Sardegna, concesse nel 1848 può essere considerato l'origine dell'ordinamento italiano, in quanto fu esteso, insieme alle leggi sarde, a tutto il territorio progressivamente acquisito. La monarchia costituzionale fu delineata nei suoi tratti essenziali: il potere esecutivo e giudiziario nelle mani del re ed il potere legislativo esercitato dal re e da due Camere (Camera dei deputati e Senato del Regno). Già con il primo governo Cavour nel 1852 si passò alla monarchia parlamentare con caratteristiche non chiare che portarono a pratiche trasformiste, esempio di ciò fu la modalità di governo espressa successivamente da Giolitti. Nel periodo fascista (1922-1944) la democrazia parlamentare crollò e ne seguì una fase pseudo-parlamentare con un

⁴ A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*. Il Mulino, Bologna, 2018, p. 133

Parlamento di fatto costituito da un unico partito. Alla caduta del fascismo i rappresentanti dei partiti oppositori della dittatura e della resistenza convocarono, congiuntamente con il Luogotenente generale Umberto, principe ereditario dopo l'abdicazione del re Vittorio Emanuele III, una Assemblea Costituente cui affidare la scelta fra Monarchia e Repubblica (art. 1 d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, chiamato Prima Costituzione provvisoria). Il 2 giugno 1946 i cittadini votarono sia per il referendum costituzionale sia per eleggere la Costituente. La vittoria della Repubblica, come nuova forma istituzionale, orientò i lavori della Costituente che dopo un intenso lavoro solcato anche da contrasti tra i vari componenti di ideologie diverse, approvò dopo vari mesi il testo finale il 22 dicembre 1947. Il 1° gennaio 1948 segna la storica data dell'entrata in vigore della Costituzione e della nuova democrazia in Italia.

*“Non è difficile capire perché qualsiasi ordinamento è in continua, costante trasformazione: come tutti i fenomeni sociali, l'ordinamento giuridico è espressione della società e cambia col cambiare della società. La società italiana...ha conosciuto cambiamenti enormi: essi non potevano non riflettersi sul suo ordinamento giuridico e sulla sua Costituzione”.*⁵ I Costituenti, consapevoli di tale eventualità, definirono e codificarono i valori primi inviolabili su cui fondare ogni mutamento conseguente ai cambiamenti della società, stabilendone una base immutabile come vedremo successivamente.

⁵ A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*. Il Mulino, Bologna, 2018, p. 473

CAPITOLO 3: DIRITTI E DOVERI

3.1 PRINCIPI E VALORI

Nel percorso logico seguito, la Costituzione ha definito con chiarezza i valori e i principi inviolabili sui quali si basa, sintetizzabili nella dignità della persona fin dalla nascita che investe sia la sfera materiale che spirituale (art. 4) e che ha come conseguenza il rispetto della vita; nell'uguaglianza che ha come conseguenza il pieno sviluppo della persona (art. 3); nella libertà personale che ha come conseguenza lo sviluppo morale di una coscienza responsabile fondata sulla Regola Aurea e lo sviluppo ed espressione della personalità (art. 2, art. 13). Il primo soggetto che la Costituzione pone come fondamento è la persona (art. 2), a cui dà un valore primario ed inviolabile per la sua stessa conformazione già illustrata nel capitolo 1, ma subito dopo lo definisce come uomo sociale, garantendo altrettanta dignità alla società civile quale comunità di persone responsabili che sono parte di un sistema ordinato di rapporti morali e giuridici (art. 3).

3.2 DIRITTI E DOVERI

Seguendo lo stesso percorso logico la Costituzione passa dalla consacrazione dei principi e valori inviolabili al riconoscimento di diritti ed alla individuazione di doveri morali e materiali. È un lungo elenco sintetizzabile in alcuni diritti-doveri fondamentali:

- Il diritto del popolo, in quanto comunità preesistente allo Stato⁶, all'esercizio della sovranità nell'ordinamento repubblicano che investe

⁶ “Lo Stato nasce dopo. Viene dopo la persona umana, viene dopo la società. Perciò la Costituzione riconosce e tutela diritti e libertà fondamentali che le preesistono; lo Stato non li crea ma li ratifica. E come non li crea, così neppure li può disattendere e tanto meno sopprimere.” (B. Sorge, *I cattolici e l'Italia che verrà*. PIEMME, Casale Monferrato, 1993, p. 104)

pertanto le sfere politica, economica e sociale, con il dovere di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale (art.3). Era chiara nei costituenti l'identità fra sovranità popolare e democrazia ed era altrettanto chiaro che la stessa avrebbe dovuto essere salvaguardata nello scorrere della storia con voce autorevole per evitare un nuovo disastro morale e materiale da cui la nazione stava provando ad uscire. Ma la democrazia stessa è una sottosistema del valore primo che è la dignità della persona, per questo è oggetto di proprietà del popolo e della sovranità che gli compete. In più la democrazia è un'astrazione senza l'applicazione concreta datale dalla politica, riconoscendo la validità di un sistema partitico pluralista (art.49). Una colorita frase di Winston Churchill delinea con immediatezza il concetto, egli infatti disse una volta che la democrazia avrà un mucchio di difetti, ma è pur sempre il sistema politico migliore che l'uomo abbia mai escogitato.

- Il diritto al lavoro, fondamento della Repubblica (art. 1, art. 4) che si accompagna al dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso civile. Il legame che la Costituzione ha individuato fra il diritto e il dovere nell'ambito del lavoro sottolinea la preminenza del bene comune ed assoggetta ogni attività ad esso. Tale ideale è tanto più valido nell'epoca della globalizzazione che tende a snaturare il valore della diversità, infatti all'art 4 la Costituzione cita testualmente "secondo le proprie possibilità e la propria scelta", rifiutando la tentazione della mentalità del gregge che impedisce il pieno sviluppo della persona (art. 3). È evidente che nel fondare la Repubblica sul lavoro i costituenti hanno avuto davanti a loro l'immagine desolante di una nazione distrutta materialmente e moralmente, per di più non più abituata all'esercizio della

democrazia ed hanno inteso il lavoro come ricostruzione non solo materiale, ma anche politica, sociale e civile che è forse la più difficile da realizzare investendo l'impegno educativo delle coscienze.

- I diritti e doveri civili, sintetizzabili nel diritto alla personale libertà rispettosa della libertà altrui (art. 13); nel diritto alla casa e alla vita privata (art.15); nel diritto a professare la propria fede religiosa (art. 19); nel diritto alla libertà di opinione e di espressione (art. 21); nel diritto di associazione (art. 18, art. 49); nel diritto di formare una famiglia con il dovere di provvedere al bene dei suoi componenti (art.29, art. 30); nel diritto alla salute ed all'istruzione (art. 32, art. 34); nel diritto alla proprietà privata (art. 42) e all'iniziativa economica (art. 41) limitate dalla loro funzione sociale.

Si rileva così che la Costituzione lega strettamente i diritti civili, ovvero le libertà della persona, estesi anche alle associazioni che gli individui formano, alla responsabilità individuale: nessuno può in nome della propria libertà limitare o danneggiare la libertà altrui. In conclusione per sintetizzare si possono utilizzare le parole del Mahatma Gandhi nella sua riflessione "I sette peccati sociali del mondo di oggi"⁷: ricchezza senza lavoro; godimento senza coscienza; conoscenza senza carattere; affari senza morale; scienza senza umanità; religione senza pietà; politica senza principi.

⁷ Settimanale Young, India, 1925

CAPITOLO 4: ORGANIGRAMMA DELLA COSTITUZIONE

L'illustrazione dell'organica sequenza degli articoli della Costituzione permette di comprendere la logica con la quale i Costituenti ne hanno elaborato la stesura.

4.1 PRINCIPI FONDAMENTALI (ART. 1-12)

I primi dodici articoli recano i principi fondamentali inviolabili ed immutabili che stanno alla base di tutto l'ordinamento.

4.2 PARTE PRIMA (ART 13-54)

La Parte Prima della Costituzione elenca i diritti e i doveri dei cittadini suddivisi in quattro Titoli:

- Il Titolo Primo (art. 13-28) specifica i Rapporti civili attraverso il riconoscimento di una serie di diritti e di doveri che coniugano gli interessi individuali con il bene dell'intera società.
- Il titolo Secondo (art. 29-34) specifica i Rapporti sociali che riguardano i tre fondamenti della vita sociale stessa, cioè, la famiglia come prima cellula della società; la salute intesa non solo come cura delle malattie ma anche come stare bene psicologicamente oltre che fisicamente; l'istruzione come crescita culturale e professionale.
- Il Titolo Terzo (art. 35-47) specifica i Rapporti economici costituiti dal lavoro e dall'iniziativa economica, riferendoli alla costruzione del bene comune.
- Il Titolo Quarto (art. 48-54) specifica i Rapporti politici disciplinando i rapporti tra i cittadini e lo Stato e sancendo il principio della partecipazione politica e della libera associazione.

4.3 PARTE SECONDA (ART. 55-139)

La Parte Seconda definisce l'Ordinamento della Repubblica nel suo assetto istituzionale composto dagli organi costituzionali ed anche nel modo in cui l'attività di direzione politica del paese viene distribuita tra questi organi. Questa parte è suddivisa in sei Titoli a loro volta suddivisi in Sezioni:

- Il Titolo Primo (art. 55- 82) colloca al centro della vita politica il Parlamento bicamerale, unico organo eletto direttamente dal popolo, che determina l'indirizzo politico, esercita la funzione legislativa ed il controllo del Governo. È suddiviso in due Sezioni che riguardano le Camere (art. 55-69) e la formazione delle leggi (art. 70-82).
- Il Titolo Secondo (art. 83-91) riguarda il Presidente della Repubblica, che viene eletto direttamente dal Parlamento in seduta congiunta (Camera dei Deputati e Senato), con la partecipazione dei Governatori delle Regioni e ne definisce il ruolo fondamentale e centrale che trova la sua suprema espressione nella rappresentanza dell'unità nazionale e nel controllo del rispetto delle garanzie costituzionali.
- Il Titolo Terzo (art. 92-100) individua nel Governo l'organo centrale del potere esecutivo, titolare della funzione di indirizzo politico e dell'organizzazione dell'attività amministrativa. È suddiviso in tre Sezioni che riguardano il Consiglio dei Ministri (art. 92-96), la Pubblica Amministrazione (art. 97, art. 98), gli organi ausiliari (art.99, art. 100).
- Il Titolo Quarto (art. 101-113) affida alla Magistratura il compito di applicare le leggi, definendone le violazioni e applicando le pene previste. La Costituzione ne prevede l'autonomia e l'indipendenza, disponendo che ogni giudice deve essere soggetto soltanto alla legge. È suddiviso in due

Sezioni che riguardano l'Ordinamento giurisdizionale (art. 101-110) e le norme sulla giurisdizione (art. 111-113).

- Il Titolo Quinto (art. 114-133) riconosce il ruolo delle autonomie locali (Regioni, Province, Comuni) nel rispetto dell'indivisibilità della Repubblica. In tal senso il riconoscimento delle autonomie regionali, simbolo dell'unità nella diversità ha notevolmente contribuito a costruire una comunità rinnovata, superando e chiudendo così un'epoca di contraddizioni generate da un'azione unitaria avvenuta un secolo prima attraverso l'uso della forza senza tenere conto dei diversi usi e costumi, delle diverse leggi, delle diverse monete fino alle diverse tendenze linguistiche (ad esempio francese nel Regno di Sardegna, austriaca nel Lombardo Veneto e spagnola nel Regno delle Due Sicilie) a causa della frammentazione in tanti piccoli stati indipendenti.
- Il Titolo Sesto (art. 134-139) definisce le Garanzie costituzionali con l'art. 139, perno di tali garanzie, in quanto rende inviolabile ed immutabile la forma repubblicana. È suddiviso in due Sezioni che riguardano la Corte costituzionale (art. 134-137) e la revisione della Costituzione e relative leggi costituzionali (art. 138, art. 139).

4.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART 1°-18°)

Alla fine del testo costituzionale si trovano diciotto disposizioni transitorie e finali sia per il loro carattere temporaneo, in quanto disciplinano organi e situazioni che si esauriscono nel tempo (dal 1° al 17° sono disposizioni transitorie esclusi gli articoli 12°, 13° e 14°) sia che regolano modi e tempi dell'entrata in vigore (art. 18° sono disposizioni finali). Le disposizioni comprese negli art. 12°, 13° e 14° esprimono un'aperta condanna del passato regime fascista.

4.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Costruire la Costituzione su principi e valori fondamentali era una necessità assoluta per i Costituenti a causa del quadro nazionale di totale distruzione. Il ventennio fascista, con la negazione dei diritti civili, aveva provocato l'assuefazione del popolo ad uno Stato padrone, espressione di un partito unico, voce di un solo uomo a guidare la nazione. Lo stesso liberalismo alla guida dell'Italia fino all'avvento del fascismo aveva perseguito una politica elitaria ed i nuovi partiti di massa (Partito Popolare, Partito Socialista e Partito Comunista) apparsi con una certa forza nel primo dopoguerra, non avevano avuto il tempo di consolidare le proprie posizioni e di diffondere una nuova idea di società. Da ciò l'esigenza di una rinnovata cultura rivolta ad educare ai valori fondamentali della persona, ad una comprensione dei comuni diritti e doveri civili, sociali e politici, nonché rivolta alla costruzione di un nuovo ordinamento dello Stato fondato sulla sovranità e partecipazione del popolo. Occorreva pertanto costruire ex novo l'idea *“della pubblica utilitas, del pubblico interesse, generando un costume diffuso, un'etica condivisa, un sistema di valori civili culminanti nella Costituzione. Essa fu il progetto di un'Italia giusta, libera e democratica, in cui la cultura è al centro dei valori di libertà, eguaglianza e democrazia, anzi ne è strumento necessario, in quanto espressione dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociali (art. 2) e indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana (art. 3) ...L'idea del bene comune, con la sua dimensione etica e politica, comporta una forte responsabilità intergenerazionale: lavorare oggi per le generazioni future. Tema oggi attualissimo, a gran contrasto con l'individualismo imperante. Perché*

chi non guarda mai indietro verso i propri antenati, non saprà guardare avanti verso i posteri.”⁸

⁸ S. Settis, *L'intellettuale cittadino tra i cittadini da Il manifesto della cultura*, Il Sole 24 ORE S.p.a., 2012, pag. 65

CAPITOLO 5: LA COSTITUZIONE E LA SOLIDARIETA'

5.1 LA SOLIDARIETA' PRINCIPIO COSTITUZIONALE

*“La Costituzione pone il riferimento alla solidarietà tra i suoi valori fondamentali insieme alla democrazia e sovranità popolare (art. 1), ai diritti inviolabili e ai doveri inderogabili (art. 2) e all’uguaglianza sul piano legale (statica) e sul piano sociale ed economico della comunità (dinamica).”*⁹ Tali valori, costituiti da elementi materiali e immateriali, orientano la vita dell’individuo e della società organizzata che li condivide, determinando una volontà di integrazione ed un senso di appartenenza di ciascun individuo al popolo ed al territorio, classici elementi materiali primari costitutivi dello Stato, di cui il popolo è sovrano e che assegnano il diritto di cittadinanza.

5.2 LA SOLIDARIETA' POLITICA

L’accettazione del principio democratico e repubblicano e della sovranità popolare (art. 1), il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare quelli civili e politici, e la soggezione ai doveri corrispondenti (art. 2) esprimono una solidarietà che può essere definita politica, il cui ambito primario è la cittadinanza, di fronte ai quali dovranno sempre confrontarsi le concrete manifestazioni del potere politico e l’esercizio della sovranità popolare. La conseguenza sta nello scongiurare che i diritti fondamentali si esauriscano in mere dichiarazioni di principio, mantenendo al contrario la loro operatività che li convalida nella mutabilità delle situazioni storiche. Un esempio è la strutturazione del Welfare State in cui l’uguaglianza è garantita, ma l’intervento è proporzionato alle possibilità di ciascun cittadino (art.4, art. 32, art. 38). Proprio la portata

⁹ F. Giuffrè, *Alle radici dell’ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*. Rivista AIC n° 3/2019 del 4/9/2019

costituzionale della solidarietà politica fonda il principio di integrazione tra le differenti componenti della comunità popolare, che attraverso la Costituzione *“hanno (ri)trovato le ragioni dell’unità politica... attraverso il riconoscimento dell’uguaglianza nei diritti e nei doveri (art. 3), nella garanzia del pluralismo sociale e istituzionale (art. 2, art. 5, art. 114), nell’affermazione del principio di tolleranza e di non discriminazione (art. 2, art. 3, art. 7, art. 8, art. 19, art.21, art. 22), nel dovere di essere fedeli alla Repubblica, difendendone i suoi valori fondanti e i suoi principi strutturali (art. 52, art. 54), nonché nei diritti di partecipazione politica, in cui si compendia il principio democratico e la sovranità popolare(art. 1, art. 17, art. 18, art. 21, art. 49, art. 51).”*¹⁰ In riferimento alla difficile integrazione delle componenti popolari ed alla difficile costruzione dell’idea di nazione, derivate dalle modalità forzose che hanno portato all’Unità d’Italia, di cui si è già trattato, si può dedurre che i costituenti abbiano voluto superare definitivamente le antinomie trascinate nel tempo, che potrebbero aver favorito, quali concause, l’avvento della dittatura; presumibilmente per tale motivo l’autore del brano riportato ha usato il termine *(ri)trovato*. I francesi sintetizzano i concetti espressi con un termine che viene coniugato sia al maschile che al femminile con significati diversi ma collegati fra loro: “le politique” inteso come bene comune, interpretando l’etimologia della parola derivante dal greco antico “polis”, non come città geograficamente individuabile ma come comunità di cittadini e “la politique” intesa come concreta azione di costruzione della “polis”, così come delineata al maschile.

5.3 SOLIDARIETA' VALORE DI UNA SOCIETA' CIVILE

La solidarietà politica della Costituzione non ha impedito ai Costituenti l’apertura a concetti e legami che vanno oltre la cittadinanza, la territorialità e l’identità

¹⁰ Idem c.s.

nazionale, privilegiando l'aspetto dinamico della storia rispetto all'aspetto formale. Il principio di personalità infatti, legato al valore della dignità di ogni uomo, prescinde da questi aspetti politici e costituisce il presupposto per l'allargamento della solidarietà politica e non solo della solidarietà sociale. Oggi il problema complesso dei flussi migratori dai paesi sottosviluppati a quelli industrializzati richiede una attenta valutazione in funzione della solidarietà così come definita dalla Costituzione nei suoi due aspetti già esaminati. *“La Carta repubblicana, movendo dal riconoscimento dei contenuti di solidarietà politica in termini di partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell'ordinamento assegna allo straniero, che non può godere nel suo Paese di una forma analoga di integrazione politica democratica, il diritto di asilo, riconoscendolo come diritto soggettivo perfetto e, comunque, strumentale alla verifica delle condizioni che assicurano lo status di rifugiato, oppure, in assenza di tali presupposti, a quello corrispondente alle forme di protezione sussidiaria e umanitaria... Dunque l'allargamento dei vincoli solidaristici costituisce il presupposto per l'accesso degli stranieri alle ulteriori forme di integrazione che l'ordinamento repubblicano assicura sul piano sociale ed economico (art. 2, art. 10)”*¹¹ Il principio di solidarietà nella Costituzione implica però la necessità di un progressivo cammino di integrazione sociale, economica, politica ed istituzionale che “il non cittadino” gradualmente deve compiere per giungere ad una cittadinanza non solo giuridica ma effettivamente sociale attestante il radicamento della persona con il territorio (art. 9). La dignità umana come contenitore di libertà e responsabilità diviene fondamento di reciproca solidarietà sociale sia nella dimensione orizzontale tra i singoli e le formazioni sociali sia nella dimensione verticale nei rapporti tra le istituzioni pubbliche e i cittadini. Così approfondendo i concetti espressi nell'art. 2 si intuisce il filo logico che lega tre principi

¹¹ Idem c.s.

inderogabili per costruire una società civile: *“Il principio di personalità che è il riconoscimento della dignità della persona; il principio di solidarietà che di fronte all’interesse particolare esige la perequazione politico-sociale e la promozione del bene comune; il principio di sussidiarietà che è il principio di competenza secondo cui quanto il singolo può fare di propria iniziativa non può essere fatto dalla comunità e quanto la comunità più piccola può fare da sé non deve essere fatto dalla società sovrastante ad essa né dallo Stato”*¹². Viene così anche riconosciuta la personalità giuridica del volontariato ed il suo diritto-dovere di associazione nella visuale del bene comune. Quanto detto permette di chiudere il cerchio logico sociale, politico, giuridico della solidarietà come valore inderogabile espresso in apertura nell’art. 2.

¹² H. Kung, *Onestà. Perché l’economia ha bisogno di un’etica*. Rizzoli editore, Milano, 2010, pag. 77

CAP. 6: LA COSTITUZIONE E L'ECONOMIA

La Costituzione presta una particolare attenzione all'economia pur essendo un sottosistema della società: *“L'economia (e quindi il mercato) è soltanto un sottosistema della società, accanto al quale e con il quale esistono altri sottosistemi, come il diritto, la politica, la scienza, la cultura, la religione.”*¹³

Ma essa incide in modo sostanziale nella vita dei cittadini, la cui dignità come valore fondamentale è il sistema primario, cosicché la Costituzione dedica al tema un consistente numero di articoli riportati nel Titolo III- Rapporti economici (art. 35-47).

6.1 L'ECONOMIA E IL PROGRESSO ECONOMICO

Gli articoli 1 e 4 costituiscono la base di quelli successivi con l'affermazione di principio che “l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (art. 1) e “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art. 4). Certamente la situazione contingente della totale distruzione materiale provocata dalla guerra e la urgente necessità della ricostruzione hanno orientato i Costituenti a definire perentoriamente gli articoli 1 e 4, ma leggendo attentamente gli articoli dedicati all'economia si rileva che la contingenza storica ha avuto un ruolo secondario nella stesura del secondo comma dell'articolo 1, rivelando una visione più ampia e lungimirante del tema; infatti la Costituzione riconosce l'importanza del lavoro come mezzo di realizzazione dei singoli e di progresso per il popolo.

¹³ H. Kung, *Onestà. Perché l'economia ha bisogno di un'etica*. Rizzoli editore, Milano, 2010, pag. 167

6.2 DEFINIZIONE NEUTRA E RELATIVE CONSIDERAZIONI

A conferma di quanto detto si riprende la definizione dell'economia data dal vocabolario: *“insieme di rapporti finanziari, produttivi, di mercato, di consumo che intervengono nella vita dei singoli individui e della società”*. Da ciò deriva che lo Stato può e deve intervenire nei rapporti economici in quanto presenti nella vita dei cittadini di cui è espressione studiandone i meccanismi ed equilibrandone le disfunzioni e le disparità, avendo quale unica visuale il progresso sociale del paese; pertanto la funzione sociale diventa l'elemento regolatore ed il metro di riferimento dell'economia. L'articolo 42 è esemplificativo in tal senso : *“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”*. L'articolo 41 compendia lo stesso principio pur nella libertà dell'esercizio economico: *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*. Ma soprattutto la Costituzione pone in primo piano il lavoro rispetto al capitale o quanto meno sancisce l'improrogabilità *“dell'allineamento fra utile privato e utile sociale”*¹⁴ nel rispetto del valore primo della dignità dell'uomo. L'articolo 35, nel primo e nel secondo comma, sottolinea tale impostazione: *“La Repubblica tutela il lavoro... Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori”*. A conferma anche l'articolo 36 nel comma 1 recita: *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*.

¹⁴ J. E. Stiglitz, *Bancarotta. L'economia globale in caduta libera*. Einaudi editore, Torino, 2010, pag. 165

6.3 L'ECONOMIA E L'ETICA

Nel citato articolo 36 ritroviamo nuovamente la conferma della dimensione sociale dell'impresa e del lavoro, che deve garantire la dignità di vita non solo del singolo lavoratore ma anche della sua famiglia, quale prima cellula di socialità. È evidente che i Costituenti avevano una visione dell'economia legata alla dimensione etica che il vocabolario, adottando ancora una volta l'espressione asettica del termine, definisce *“dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento dell'uomo di fronte ai concetti del bene del male”*. Non può esistere un'economia svincolata da ogni regola e da ogni controllo nella chimera della sua capacità di autoregolamentazione come propugnato dalla teoria del liberalismo economico e dalla sua concreta applicazione del libero mercato, proprio per la sua natura di sottosistema nella sfera della tecnica che ne determina il carattere imperfetto. Basti pensare alla tecnica finanziaria della cartolarizzazione in titoli dei debiti non più esigibili in quanto sofferenti, che le banche hanno attuato rivendendoli ai risparmiatori con grave danno soprattutto per i più deboli che hanno visto vanificare gli sforzi di una vita perdendo quanto avevano faticosamente messo da parte con il miraggio della tranquillità futura. Non per niente tale tecnica fu una concausa della grave crisi finanziaria globale del 2008 innescata dalla assenza di ogni controllo sul sistema bancario e sulla sua mancanza di trasparenza. Ciò a ulteriore dimostrazione di come la prepotenza di una delle tre sfere che configurano il mondo oggi, cioè la tecnosfera, altera gli equilibri della vita individuale e sociale. *“Prima viene l'etica, poi la politica, quindi l'economia... Gli interessi, le costrizioni oggettive e i calcoli della razionalità economica vanno presi sul serio, ma non devono travolgere le istanze etiche fondamentali... L'economia e lo Stato esistono in funzione dell'uomo e*

*devono sempre tener conto della dignità umana”.*¹⁵ L’uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3 comma 1) richiedono necessariamente un controllo e una regolamentazione che gli stessi devono esercitare attraverso il ruolo dello Stato di cui sono sovrani realizzando un mercato socialmente utile “*La strada intrapresa finora è quella opposta; abbiamo infatti creato una società in cui il materialismo predomina sull’impegno morale, in cui la rapida crescita che abbiamo raggiunto non è sostenibile dal punto di vista né ambientale né sociale e in cui la comunità non agisce in maniera concertata per affrontare i problemi comuni, anche perché la spietatezza dell’individualismo e del fondamentalismo di mercato hanno eroso qualsiasi senso di comunità permettendo lo sfruttamento feroce di persone inconsapevoli e vulnerabili e creando sempre maggiori differenze sociali. C’è stata una erosione della fiducia, e non soltanto nelle istituzioni finanziarie... Abbiamo permesso ai mercati di modellare la nostra economia e, nel frattempo, di contribuire a modellare le persone e la società. È venuto il momento di chiederci se sia davvero quello che vogliamo... Una volta esisteva un contratto sociale sulla divisione ragionevole dei guadagni che si producono agendo collettivamente in ambito economico... Molto si è scritto sul deficit di bilancio, troppo poco, invece si è detto sul deficit morale alla base di tutto ciò, un deficit più profondo ed anche più difficile da sanare. L’inarrestabile ricerca del profitto e la nobilitazione del perseguimento dell’interesse personale non hanno in realtà creato la prosperità globale, ma hanno contribuito al decadimento morale”*¹⁶. In conclusione la Costituzione afferma perentoriamente che lo Stato democratico di cui sono sovrani i cittadini, ad essi legato da un vero e proprio contratto sociale, è chiamato a garantire il bene comune nei suoi aspetti

¹⁵ H. Kung, *Onestà. Perché l’economia ha bisogno di un’etica*. Rizzoli editore, Milano, 2010, pag. 169-170

¹⁶ J. E. Stiglitz, *Bancarotta. L’economia globale in caduta libera*. Einaudi editore, Torino, 2010, pag. 399-400-401-402

morali e materiali, avendo come insostituibile parametro di riferimento la dignità di ogni persona.

CAP 7: ATTUALITA' DELLA COSTITUZIONE

*“Le differenze di tradizioni culturali, sociali e politiche non dovrebbero costituire un ostacolo a impegnarsi nella cooperazione attiva per rispettare, difendere e tradurre in realtà i diritti umani. Ogni essere umano, senza distinzione di età, sesso, razza, colore della pelle, capacità fisiche o intellettuali, lingua, religione, idee politiche o origine sociale o nazionale, possiede una dignità inalienabile e intangibile. Ognuno, l’individuo così come lo Stato, è pertanto obbligato a onorare la sua dignità e a proteggerla. Anche in economia, in politica e nei media, negli istituti di ricerca o all’interno dei grandi gruppi industriali, gli uomini devono essere sempre il soggetto dei diritti, i fini e mai i mezzi e non devono essere oggetto di commercializzazione e industrializzazione.”*¹⁷ Queste parole ricalcano i principi fondamentali che stanno alla base di tutto l’ordinamento della nostra Costituzione. Se dopo oltre sessant’anni ritroviamo, nella nostra epoca storica così mutata rispetto all’epoca del dopoguerra, la validità dei fondamenti inviolabili che dovrebbero governare la nostra vita sociale, politica ed economica comprendiamo ancora meglio quale sia l’attualità della Costituzione, la quale sta nell’armonia fra la stabilità (aspetto formale) e la mutabilità (aspetto dinamico), dove stabilità non significa immobilità e mutabilità non è stravolgimento. La Costituzione *“non ha ingessato le dinamiche sociali nella gabbia di una preconstituita idea di bene comune, ma ha posto le premesse per uno sviluppo, mediato dalla legge e sorvegliato dalla Corte Costituzionale, nelle diverse posizioni possibili.”*¹⁸ La sua genesi è sorprendente, infatti in un anno e mezzo ed in uno scenario di macerie materiali ed umane, i Costituenti, superando grandi contrasti ideologici e forti passioni politiche, hanno redatto un

¹⁷ Fondazione per l’etica mondiale, *Manifesto per un’etica economica globale*, Tubinga, 2008, preambolo

¹⁸ G. Lattanzi, *Attualità della Costituzione*. Rivista AIC n° 3/2019 del 5/7/2019

testo lungimirante e rispettoso del valore della persona nel comune intento di assicurare al Paese un futuro di libertà e democrazia, rendendo così la Carta costituzionale vigorosa nella sua attualità. Vale la pena di riportare le parole del Presidente Mattarella pronunciate l'11/10/2018 incontrando alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado: *“La nostra Costituzione... ha creato una condizione di equilibrio, cioè un sistema in cui nessuno, da solo, può avere troppo potere, ha creato invece un sistema complesso di pesi e contrappesi per evitare che l'esercizio del potere possa provocare il rischio di far inebriare, di perdere il senso del servizio e di fare invece acquisire il senso del dominio.”* Da ciò deriva la consapevolezza che eventuali inefficienze del sistema non sono addebitabili alla Costituzione corroborandone l'attualità e *“l'originarietà fondamentale”*¹⁹ divenendo così una fonte primaria del diritto, una radice su cui attecchiscono le istanze espresse dalle leggi.

7.1 CONSIDERAZIONI FINALI

Perché studiare ancora oggi la Costituzione? Ci possono essere diverse risposte conseguenti alla sensibilità personale. La motivazione che ha animato questa tesi si ritrova nella personale e completa condivisione delle considerazioni finali espresse dal professor Giorgio Lattanzi che si riportano integralmente: *“La Costituzione non è solo la nostra legge fondamentale, è soprattutto l'idea di società democratica, alla cui base c'è la persona, ogni persona, con i suoi diritti ma anche con i suoi doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, un'idea di società pluralista, aperta e tollerante, in cui le ragioni dell'autorità si confrontano con quelle della persona, con i suoi diritti e le sue tutele, che non sono necessariamente destinate a prevalere. Un'idea che si*

¹⁹ G. Lattanzi, *Attualità della Costituzione*. Rivista AIC n° 3/2019 del 5/7/2019

contrappone a visioni statocentriche, autoritarie, illiberali, e di chiusura verso l'esterno. Perciò per ogni persona la Costituzione è una protezione, ma è anche un punto di riferimento e una guida... nei suoi settant'anni di guida ha consentito l'avvio del processo di integrazione europea; ha trovato una tutela per i nuovi diritti emergenti; ha volto uno sguardo attento al bene dell'ambiente; sa governare le sfide del progresso scientifico;... ha saputo divenire un patrimonio condiviso;... diffondendosi come un vento benefico su tutto il paese. Appare chiaro che essa si è proposta di accompagnare stabilmente la vita della Repubblica lungo sentieri anche molto diversi. LA COSTITUZIONE MERITA DI DURARE!"²⁰

²⁰ Idem c.s.

BIBLIOGRAFIA

- A. Aglan, R. Frank, *La guerra-mondo*. Tomo II, Einaudi editore, Torino, 2018
- Presidenza della Repubblica italiana, *Il quaderno della Costituzione*. Osservatorio permanente Giovani-Editori, 2007
- M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*. Il Saggiatore, Milano, 1984
- B. Sorge, *I cattolici e l'Italia che verrà*. PIEMME, Casale Monferrato, 1993
- G. Devoto, *Dizionario della lingua italiana*. Le Monnier editore, Firenze
- Autori vari, *Manifesto della cultura*. Edizione speciale Il Sole 24 ore S.p.a., Milano, 2012
- H. Kung, *Onestà. Perché l'economia ha bisogno di un'etica*. Rizzoli editore, Milano, 2010
- D. Mack Smith, *Il Risorgimento italiano*. Laterza editore, Bari, 1981
- D. Mack Smith, *Cavour*. Bompiani editore, Milano, 1984
- A. Mola, *Giolitti*. Mondadori editore, Milano, 2003
- F. Giuffrè, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*. Rivista AIC n° 3/2019 del 4/9/2019
- J. E. Stiglitz, *Bancarotta. L'economia globale in caduta libera*. Einaudi editore, Torino, 2010
- J. E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*. Einaudi editore, Torino, 2003
- P. Krugman, *Fuori da questa crisi, adesso!*. Garzanti editore, Milano, 2013
- M. J. Sandel, *Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato*. Feltrinelli editore, Milano, 2015
- G. Lattanzi, *Attualità della Costituzione*. Rivista AIC n° 3/2019 del 5/7/2019
- R. G. Rajan, *Terremoti finanziari*. Einaudi editore, Torino, 2012
- Fondazione per l'etica mondiale, *Manifesto per un'etica economica globale*. Tubinga, 2008
- A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*. Il Mulino, Bologna, 2018